

Segreteria
Kappelergasse 14
8001 Zurigo

T +41 44 211 40 11
F +41 44 211 80 18
info@ks-cs.ch

ks/cs
Kommunikation Schweiz
Communication Suisse
Comunicazione Svizzera
Communication Switzerland



STATUTI COMUNICAZIONE SVIZZERA

Organizzazione mantello della comunicazione commerciale

In vigore il 1° gennaio 2016





Indice Statuti Comunicazione Svizzera

Aspetti generali

- Art. 1 Nome e sede sociale
- Art. 2 Scopo
- Art. 3 Soci e sezioni
- Art. 4 Soci onorari e soci liberi
- Art. 5 Dimissioni ed esclusione
- Art. 6 Diritti e doveri
- Art. 7 Quota sociale
- Art. 8 Responsabilità e pretese

Organizzazione

- Art. 9 Organi
- Art. 10 Aspetti generali
- Art. 11 Diritto di voto e decisioni
- Art. 12 Durata del mandato
- Art. 13 Comunicati, lingue e diritti di firma

Assemblea dei soci

- Art. 14 Competenze e convocazione

Consiglio svizzero della comunicazione

- Art. 15 Composizione
- Art. 16 Funzioni e competenze

Presidenza

- Art. 17 Composizione
- Art. 18 Funzioni e competenze

Commissioni

- Art. 19 Convocazione e attività

Segretariato

- Art. 20 Organizzazione e compiti

Organi di controllo

- Art. 21 Revisione

Modifica degli statuti e liquidazione

- Art. 22 Revisione degli statuti
- Art. 23 Liquidazione

Disposizioni finali

- Art. 24 Sesso
- Art. 25 Entrata in vigore





STATUTI

Art.1 Nome e sede sociale

Sotto la ragione sociale

- Kommunikation Schweiz
- Communication Suisse
- Comunicazione Svizzera

è fondata un'associazione secondo il Codice civile svizzero (art. 60 ss.).

La sede dell'associazione è Berna.

Art. 2 Scopo

L'associazione si intende quale organizzazione mantello della comunicazione commerciale e ha come scopo quello di impegnarsi al fine di realizzare condizioni quadro liberali per la comunicazione-marketing e le relazioni pubbliche e promuovere l'importanza e l'immagine della comunicazione, in particolare tramite

- la comunicazione sistematica, proattiva e reattiva,
- la compensazione e il raggruppamento ottimale degli interessi nel contesto del mercato della comunicazione,
- la cura delle relazioni con i media, con il mondo politico, economico, culturale e scientifico così come con il grande pubblico,
- il sostegno all'autodisciplina e la lotta contro le pratiche sleali avvalendosi dello strumento di autocontrollo già dimostratosi valido a livello internazionale,
- la promozione di una formazione professionale completa e di qualità e l'assicurazione del sistema d'esame,
- la cooperazione con organi nazionali e internazionali

Art. 3 Soci e sezioni

I soci dell'organizzazione mantello sono contemporaneamente soci di una delle tre sezioni «Svizzera tedesca», «Svizzera francese» e «Svizzera italiana».

Le sezioni si organizzano come associazioni indipendenti nel quadro degli statuti dell'organizzazione mantello, dei regolamenti e di altri decreti degli organi dell'organizzazione mantello. I singoli statuti delle sezioni vanno verificati e approvati a cura della presidenza. Occorre controllare la compatibilità degli statuti delle sezioni con gli statuti e gli obiettivi dell'organizzazione mantello.

Possono diventare soci le persone giuridiche domiciliate in Svizzera così come le società di persone che:

- in veste di committenti utilizzano le prestazioni del mercato della comunicazione,
- in veste di consulenti o d'incaricati lavorano per la realizzazione della comunicazione commerciale,





- in veste di mandatari offrono i mezzi o i supporti di comunicazione oppure forniscono servizi tecnici professionali di intermediazione,
- altre organizzazioni della comunicazione commerciale come ad esempio le scuole professionali di comunicazione,
- altre organizzazioni determinate della comunicazione commerciale.

Le persone fisiche possono diventare soci solo se, alla luce di quanto sopra, non rientrano in nessuna categoria di persone giuridiche oppure se non rappresentano esclusivamente interessi personali nel mercato della comunicazione. La presidenza può limitare i diritti di associazione delle persone fisiche.

Le richieste di ammissione in qualità di soci devono essere indirizzate al segretariato e, per le persone giuridiche, pubblicate nell'organo associativo. L'appartenenza di un socio a una sezione viene definita previo accordo con le sezioni a cura del segretariato dell'organizzazione mantello e avviene in base alla sede o al luogo di residenza del socio. Le organizzazioni operanti a livello nazionale sono esclusivamente socie dell'organizzazione mantello e non appartengono a nessuna sezione. Per quanto riguarda i ricorsi, che i soci devono presentare entro 10 giorni, è la presidenza a decidere in maniera definitiva.

L'ammissione può essere rifiutata senza dover necessariamente indicare una motivazione.

Art. 4 Soci onorari e soci liberi

L'assemblea dei soci può, su richiesta del consiglio svizzero della comunicazione, nominare socio onorario una persona che abbia svolto un lavoro particolarmente meritevole a favore dell'associazione o di un settore della stessa.

Il consiglio svizzero della comunicazione può nominare soci liberi dei soci di lunga data.

I soci onorari e soci liberi hanno tutti i diritti degli altri soci; essi sono esonerati dal versamento della quota sociale.

Art. 5 Dimissioni ed esclusione

Le dimissioni dall'associazione possono avvenire unicamente per la fine di un anno civile mediante una comunicazione al segretariato dell'organizzazione mantello tramite lettera raccomandata entro il 30 settembre.

Il consiglio svizzero della comunicazione può escludere i soci che trasgrediscono gli statuti o le decisioni degli organi associativi. Entro trenta giorni dalla notifica i soci esclusi possono presentare ricorso all'assemblea dei soci che decide in maniera definitiva.





La cessazione dell'appartenenza all'associazione avviene d'ufficio in caso di liquidazione o fallimento della persona giuridica o a causa del decesso della persona fisica; in questo caso equivale a una dimissione.

Art. 6 Diritti e doveri

Ogni socio ha il diritto di presentare al consiglio della comunicazione delle proposte scritte relative alla comunicazione commerciale o alla politica associativa oppure di sottoporre delle richieste all'assemblea dei soci.

Il consiglio per la comunicazione stabilisce quali servizi vengono messi a disposizione dei soci, gratuitamente o a prezzo ridotto, da parte dell'organizzazione.

Art. 7 Quota sociale

Su proposta del consiglio svizzero per la comunicazione, l'assemblea dei soci fissa le quote sociali ordinarie che per le persone giuridiche si basano sulla relativa importanza economica. Per le persone fisiche viene invece fissato un importo pro capite. I nuovi soci pagano un importo pro rata temporis per l'anno in corso.

La metà della quota sociale ordinaria di un socio va alla sezione preposta. La quota sociale viene incassata interamente dall'organizzazione mantello.

La presidenza può concordare con le organizzazioni e le aziende fondamentali per il settore una quota sociale straordinaria superiore alla quota ordinaria.

Art. 8 Responsabilità e pretese

La decisione annuale relativa alla definizione dei contributi sociali nel quadro di una scala di contribuzioni equivale alla definizione dei contributi secondo gli statuti (art. 71 CCS).

Per i debiti associativi risponde unicamente il patrimonio dell'associazione; ogni responsabilità personale dei soci è esclusa.

I soci dimissionari o esclusi non hanno diritto al patrimonio dell'associazione.

ORGANIZZAZIONE

Art. 9 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il consiglio svizzero della comunicazione
- c) la presidenza
- d) le commissioni
- f) il segretariato
- g) gli organi di revisione





Per la composizione degli organi occorre ambire a una collaborazione paritetica dei gruppi di soci e tener conto di una rappresentanza adeguata delle regioni del paese.

Art. 10 Aspetti generali

Gli organi si riuniscono su invito del presidente e in base alle esigenze. Una seduta può essere convocata su richiesta di un quinto dei soci.

Possibilmente luogo e data delle sedute devono essere comunicati ai soci con almeno 3 settimane di anticipo e l'ordine del giorno deve essere reso noto almeno 8 giorni prima. La data dell'assemblea dei soci ordinaria deve essere comunicata con 8 settimane di anticipo tramite l'organo associativo; la convocazione, unitamente all'ordine del giorno, va inviata per iscritto ai soci con 3 settimane di anticipo.

Le proposte di singoli soci devono pervenire al presidente in tempo utile affinché egli possa includerle nell'ordine del giorno. Le proposte destinate all'assemblea dei soci devono essere esaminate dalla presidenza e pervenire al segretariato almeno 6 settimane prima dell'assemblea.

Art. 11 Diritto di voto e decisioni

Ogni socio ha diritto a un voto.

Gli organi decidono e applicano le decisioni a maggioranza assoluta salvo gli statuti non prevedano diversamente.

La presa di decisioni in forma scritta al di fuori delle sedute è ammessa, qualora almeno la metà dei soci abbia espresso il proprio voto. In caso gli statuti prevedano una maggioranza qualificata per una decisione, i voti espressi corrispondono al numero di quelli inviati. Con riserva dell'art. 25.

La presidenza partecipa alla votazione. In caso di parità, il suo voto è decisivo.

Art. 12 Durata del mandato

Gli organi associativi sono eletti per 3 anni. Essi sono rieleggibili. Le elezioni complementari possono aver luogo per la durata rimanente di un mandato.

Salvo diversamente disposto, i rappresentanti delegati in altre organizzazioni sono eletti per la stessa durata del mandato.

Art. 13 Comunicati, lingue e diritti di firma

I comunicati vanno effettuati mediante circolari oppure tramite gli organi associativi.

Ogni socio e organo può comunicare in una lingua a scelta tra quelle ufficiali svizzere.





Salvo regolamentazione complementare relativa ai diritti di firma disposta dalla presidenza, il presidente, i vice-presidenti così come i rappresentanti del segretariato autorizzati hanno diritto di firma collettivo a due.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 14 Competenze e convocazione

L'assemblea dei soci è l'organo supremo; essa esercita le seguenti attività e ha le seguenti competenze:

- a) approvazione del rapporto annuale
- b) approvazione dei conti
- c) fissazione della quota sociale annuale ordinaria
- d) elezione del presidente, di altri membri del consiglio svizzero della comunicazione e dell'organo di revisione
- e) nomina dei soci d'onore
- f) deliberazione delle proposte della presidenza, del consiglio svizzero della comunicazione e dei soci
- h) revisione degli statuti e liquidazione dell'associazione

Normalmente l'assemblea dei soci ha luogo una volta l'anno, possibilmente nel primo semestre.

CONSIGLIO SVIZZERO DELLA COMUNICAZIONE

Art. 15 Composizione

Il consiglio svizzero della comunicazione è costituito da

- a) il presidente
- b) un delegato per ogni sezione come vice-presidenti, generalmente i presidenti delle sezioni
- c) al massimo altri tre rappresentanti per ogni gruppo di soci
- d) un delegato per ciascuna delle altre organizzazioni di categoria della comunicazione commerciale definite dalla presidenza

Le regioni linguistiche della Svizzera francese e della Svizzera italiana forniscono insieme almeno un terzo dei membri del consiglio svizzero della comunicazione.

Art. 16 Funzioni e competenze

Il consiglio svizzero della comunicazione è il portavoce competente per l'intero settore per tutte le questioni di politica economica.





Il consiglio svizzero della comunicazione ricopre le funzioni e ha le competenze seguenti:

- a) nomina delle commissioni e dei loro membri
- b) designazione dell'organo dell'associazione
- c) nomina dei soci liberi
- d) approvazione del budget annuale e della pianificazione finanziaria
- e) promulgazione di regolamenti e direttive
- f) svolgimento di tutte le attività che non vengono espressamente assegnate ad altri organi dalla legge o dagli statuti

PRESIDENZA

Art. 17 Composizione

La presidenza è costituita da

- a) il presidente del consiglio svizzero della comunicazione
- b) i tre vice-presidenti del consiglio svizzero della comunicazione

Art. 18 Funzioni e competenze

La presidenza ricopre le funzioni e ha le competenze seguenti:

- a) nomina del segretariato
- b) esame dei ricorsi contro l'ammissione di soci
- c) fissazione delle quote annuali straordinarie d'intesa con le organizzazioni e le aziende interessate
- d) preparazione dell'assemblea dei soci
- e) consulenza e deliberazione in merito a procedure di consultazione federali e altre prese di posizione politiche
- f) svolgimento di tutte le altre attività che sono state delegate alla presidenza dal consiglio svizzero della comunicazione

COMMISSIONI

Art. 19 Convocazione e attività

Per occuparsi di ambiti di attività dell'organizzazione mantello, il consiglio svizzero della comunicazione può creare delle commissioni e nominarne presidente e membri.

Nel caso in cui vengano costituite delle commissioni in accordo con altre organizzazioni, si applicano le disposizioni relative alla società semplice (art. 530 ss. CO).





SEGRETARIATO

Art. 20 Organizzazione e compiti

Il segretariato è responsabile della gestione e partecipa all'assemblea dei soci così come alle riunioni del consiglio svizzero della comunicazione e della presidenza. Inoltre ha diritto di partecipare alle riunioni degli organi delle sezioni.

Ha sede a Zurigo.

Si occupa dell'amministrazione dei soci dell'organizzazione mantello e delle sezioni, comprese fatturazione e raccolta delle quote sociali.

È incaricato della tenuta dei verbali relativi alle riunioni degli organi dell'organizzazione mantello.

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 21 Revisione

I conti annuali vengono controllati da una fiduciaria designata dall'assemblea dei soci; questa presenta un rapporto di revisione all'assemblea dei soci.

MODIFICA DEGLI STATUTI E LIQUIDAZIONE

Art. 22 Revisione degli statuti

Le modifiche statutarie devono essere comunicate ai soci tramite ordine del giorno.

Una modifica statutaria deve essere approvata dalla maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

Art. 23 Liquidazione

La liquidazione dell'associazione non può essere decisa che da un'assemblea dei soci convocata a questo scopo.

Per decidere della liquidazione è necessaria la maggioranza assoluta dei soci presenti.

La liquidazione viene eseguita dai liquidatori designati dall'assemblea dei soci secondo i principi del Codice civile svizzero.





DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 Sesso

Nella misura in cui negli statuti viene utilizzata la forma maschile per delle persone, questa è da ritenersi valida anche per le persone di sesso femminile.

Art. 25 Entrata in vigore

I presenti statuti entrano in vigore il 1° gennaio 2016 in seguito all'approvazione dell'assemblea costitutiva del 29 maggio 2015.

